



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Certificati di Deposito al portatore

Aggiornato al 1 gennaio 2012

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@passbanca.it o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing)



CERTIFICATI DI DEPOSITO AL PORTATORE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393247 – Fax: 010 5393399

Email: info@passbanca.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

I certificati di deposito sono documenti rappresentativi del deposito di una somma di denaro e della conseguente obbligazione della banca emittente a pagare alla scadenza indicata la somma medesima.

Essi sono emessi "al portatore" e possono avere diverse durate (da 3 mesi fino a 6 mesi) e gli interessi sono regolati in un'unica soluzione alla scadenza.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

- trattandosi di titoli al portatore, sussiste il rischio di utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato nel caso di smarrimento o sottrazione del medesimo.

I Certificati di Deposito non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla Garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

● Caratteristiche dei certificati:

scadenza	taglio minimo	tasso% <u>nomin.annuo</u> (anno civile)	Ritenuta fiscale	rendimento lordo	rendimento netto
3 mesi	€10.000	0,50	20%	0,50	0,40
4 mesi	€10.000	0,50	20%	0,50	0,40
6 mesi	€5.000	0,75	20%	0,75	0,60

- Recupero spese per certificato: €8,50 per certificato

RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, nel caso di reclami afferenti i servizi bancari e finanziari, o entro 60 giorni, nel caso di reclami relativi alle prestazioni di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- *Conciliatore Bancario Finanziario* (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

- Nel caso in cui il cliente intendesse adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima deve obbligatoriamente attivare un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli "organismi" abilitati alla mediazione e riconosciuti dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero di Giustizia. Sono compresi tra i citati "organismi": l'*Organismo di Conciliazione Bancaria* istituito presso il *Conciliatore Bancario Finanziario*, in quanto organismo di mediazione iscritto nel registro di cui sopra, l'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - per le controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario - e la *Camera di Conciliazione e Arbitrato* istituita presso la *CONSOB (Camera CONSOB)* - per le controversie aventi ad oggetto servizi di investimento - in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010.

LEGENDA

Recupero spese per certificato

Commissione percepita dalla Banca a fronte della materiale emissione di ogni certificato.

